

## REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 559/73 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1973

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in base a una recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e tenendo conto di taluni imperativi di carattere sociale risulta opportuno procedere alla modifica di una disposizione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità

europee <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2531/72 <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è modificato come segue :

All'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), primo trattino i termini « l'assegno di capo famiglia » sono sostituiti dai termini « l'assegno di famiglia ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1973.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. GLINNE

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 272 del 5. 12. 1972, pag. 6.